

e che la restante maggior porzione si smaltiva dalla  
 luce th. 3., e nel successivo caso detto il morto, che ser-  
 peggiava nei prati del Collegio. 2.º che volendo gli  
 allati otturare in seguito il caso medesimo detto il  
 morto, fu d'uopo dilatare il condotto dell'Obonella, onde  
 venendo capace a smaltire le acque proprie, e quelle,  
 che per l'addietto scorrevano nel caso morto, ed a cofren-  
 are inoltre un edificio, il quale suppondo all'incastro  
 a doppie porte, che esisteva attraverso dell'Obonella  
 nel punto segnato th. 15. si adattasse per una parte  
 alla maggior larghezza della Noggia, onde rigonfiare  
 le acque per introdurre nei prati del Collegio, e non  
 ritardare dall'altra il naturale corso delle acque  
 di piena, che dovevano tutte smaltirsi per la Noggia  
 Obonella. Al questo intento fu d'uopo di erigere nel punto  
 marcato th. 14. un sostegno amovibile, il quale si faceva  
 costantemente libera la sezione della Noggia, ad  
 eccezione del tempo, in cui si irrigavano i prati del Col-  
 legio.

In conseguenza di questo dilatamento dell'Arco dell'Obonella  
 eseguitosi dagli allati del Collegio per introdurre le  
 acque che prima si scaricavano nel caso detto il mor-  
 to, il Collegio medesimo dovette sostenere la spesa  
 della costruzione, e della successiva manutenzione



di due punti, l'uno per la strada conducente al Molino Rajmondi, che per l'addietto discendeva nel guado dell'Olonella, e l'altro per la strada di Croppiano, sul diocessivo, che restituiva le acque di piena nel Fiume Olona inferiormente al Molino Castodi. Quindi è che la Roggia Olonella costituisce una proprietà particolare, e non appartenente al Consorzio del Fiume Olona, e soltanto affetta dalla servitù passiva di ricevere le acque di piena del Fiume Olona, per cui l'Amministrazione Com. non può esercitare diritto alcuno sulle acque provenute provenienti dalle suddette due fontane nella Olonella, costituendogli invece la sua facoltà di vegliare sulla Roggia Olonella, in quanto il suo caso ricevere debba le sovrabbondanti acque in esso scavanti a sfogo dell'Olona.

Che le acque provenienti dalle ridette due fontane fossero di assoluta proprietà del Collegio degli Oblati in oggi travagliato nel Duomo, è provato dalla materiale esistenza della apertura di esse in fondo proprio del Collegio, e questa eseguitasi dagli Oblati per raccogliere le acque, come è notorio, e per tale si allega, e come credesi non sarà tampoco avocabilmente impegnato, bastando altronde all'Esponente, che il Consorzio dell'Olona non abbia sulle dette fontane

loro acque alcun diritto, o possesso.

Il fatto concorre a confermare questa verità: La Soggia Obionella nel punto th.º 23. del Digo I. è dirisa in due luci colla soglia regolata in modo, che le acque pervenuti derivanti dalle suddette Fontane inestano il solo condotto a sinistra inferiente alla irrigazione di alcuni prati inferiori; nel mentre che il condotto a destra alquanto più elevato del primo, smaltisce le acque straordinaria proveniente dall'Olona restituendole al medesimo, sottogastando il ponte al th.º 24. di detto Digo.

La dilatazione del Cavo Obionella fu il soggetto nell'anno 1765. della privata convenzione tra il Collegio di Gosta, e li Marchesi Terzago e Molo, come dalla carta che si unisce sotto L.

Che la proprietà delle acque scorrenti nella Soggia Obionella è indipendente dalla autorità amministrativa del Fiume Olona, si deduce dall'Autto di transazione seguito nell'anno 1680, che si produce sotto M. fra gli abitanti del detto Fiume, ed il Magistrato Camerale, mentre in esso Autto non intervennero gli abitanti dell'Obionella, né di questa viene fatta alcuna menzione. Locchè concorre a giustificare che la Soggia Obionella fosse di ragione privata, anziché dipendente dal Fiume Olona.

Ebbene uogo non ha l'Opponente di indagare, se al

Moggi

Consorzio del Fiume Olona, competita sulla Roggia  
 Olonella un diritto di proprietà, oppure di semplice  
 servitù, o se invece la detta Roggia sia precisamente  
 di privata ragione, quando a favore di esse Opponente, co-  
 me successo ne' diritti già appartenenti alla Congrega-  
 zione degli Oblati di S. Sepolcro, e del Collegio di Porta  
 Minore fu riconosciuto il diritto di avere a tenere le  
 due Boche per irrigare con esse le suoi prati nel mo-  
 do e forma, che trovasi descritto nella relazione d'Of-  
 ficio fatta dal Superiore del Fiume Olona Giusep-  
 pe Berge nell'atto della visita Generale del Fiume  
 stesso 10. Maggio 1791, che si produce sotto N. coll'in-  
 scritto N.º a spiegazione intuitiva di sua relazione.  
 Da tutto il sive qui dedotto e provato chiaramente vi-  
 sulla il diritto assoluto ed ineccepibile nell'Opponen-  
 te, che esso non solo può inaffrarsi colle acque proce-  
 denti dal Fiume Olona, mediante il caso tutto pro-  
 prio per un giorno naturale d'ogni settimana  
 effiva, cioè dalle ore venti di ciascun Sabato, fino  
 alle venti della successiva Domenica; ma eziandio  
 colle acque della Roggia Olonella per un altro  
 giorno naturale, principiando dalle ore venti di  
 ciascun mercoledì, sino alle venti del successivo  
 Giovedì, la totalità de' suoi prati cadenti sotto la

denominazione Napesica di pertiche 140. e f. 18, e  
non solamente della pert. 14. f. 15., e come è altresi  
dimostrato da quanto sopra l' assoluto, costante, e li  
vero diritto nell' Esponente medesimo di adeguare  
la totalità del sudd. prato Napesica, mediante effu-  
zione delle acque della Stoggia Olonella nel sudd.  
giorno abbinale per mezzo di due gortoni ad uso  
di conca attraversanti la Stoggia stessa, ed in modo  
che colla loro chiusura venga arrestato tutto il cor-  
so d'acqua della d. Stoggia nell' sudd. gno ed ora-  
rio, onde possa introdursi sul rigettato prato Na-  
pesica.

Il fatto modo di usare delle acque della Stoggia Olonella  
nel determinato orario, come sopra nella irrigazione  
del prato Napesica, non si potrebbe all' Esponente  
controffare dal Conorzio del fiume Olona anche  
nel soggetto, che un diritto di proprietà a questi ap-  
partenesse sulla d. Stoggia, o che per lo meno alla  
Stoggia medes. fossero applicabili, ed effettivi le  
Leggi Reglamentari e Disciplinari del fiume  
Olona, quando che perfino la superficie del prato Nape-  
sica trovasi da antichissimo tempo, e mediante  
opere manufatte disposta in modo per essere nella  
sua totalità adeguato dalle acque della Stoggia

○ Olonella.

Diffatti le acque di questa roggia, che per le porte del letto  
teguo marcato tt. 11. nel Disegno ossia Tipo unita  
all' Sustrò N. investono il cavo superiore a destra,  
e si diffondono uniformemente per condotti subab-  
terranei ivi pure indicati coi tt. 6. e 7. Distribucendosi  
surtutto il corpo di Crati la Slavica.

Vi sarebbe all'onde supponibile, che il Collegio di Goria  
avrebbe voluto costruirsi a suoi spese ed assumere il  
carico di manutenzione del letto no amovibile per  
irrigare il limitato terreno di pert. 14. e 15., all'onde  
de irragabile egualmente di tutta la restante parte  
della Slavica colle acque dell' Olona. Perchè colla  
Bocca della del Collegio ed all' effetto di limitare  
l'irrigazione colle acque dell' Olonella alle sole  
pert. 14. e 15., sarebbe stato necessario di ingere  
lateralmente di un colatore, che mettesse inme-  
diatamente nell' Olonella, e dovrebbe intervenire  
con un terrapieno il cavo principale marcato 12. 10. e  
perchè le acque dell' Olonella non fossero distribuite  
nei subterranei condotti segnati tt. 6. 7. 5. e 5.

In verificazione di tutte le sopra esposte circostanze di fatto  
risguardanti la deviazione delle acque delle due  
fontane nella roggia Olonella la dilatazione del

caso di questa in supplemento all'otturato Cavo  
 morto, la effluenza delle acque manufatte, e degli edo-  
 frij antichi, coi quali irroravasi le acque della Stoggia  
 Olonella, e rivolgete alla irrigazione del prato Repe-  
 rica, la antichissima disposizione di questo prato  
 col caso principale all'uscante il medesimo, e coi  
 casi subalterni per essere nella sua totalità inaffia-  
 to dalle acque della suddetta Stoggia, in osservazione  
 diceci, di tutte queste ed altre circostanze superior-  
 mente esposte, ed in conferma dei Signi uniti all'In-  
 strumento N. e dimesso L. per quanto concerne il  
 soggetto della presente Petizione, si provvia alla pro-  
 va per Leviti da eseguirsi nelle vie regolari-  
 sia che dunque si osservi il diritto, si anche all'indopi  
 il soggetto, si può con tutto il fondamento dall'Es-  
 -ponente Turini conchiudere, che il di lui prato Sa-  
 -perica nella sua totalità di jost. 140. L. 14. deb-  
 -b'essere irrigato, e colle acque dell'Olonella, ma-  
 -diante chiusura delle porte del sottagno amovibile,  
 come sopra, e colle acque estraibili dal fiume  
 Olona, col mezzo della Noua copri detta del Co-  
 -legio, le quali entrando nel Cavo segnato colli  
 N. B. e H. e scorrendo nel medesimo condotto  
 L. 7. 6. 10. e 12., mediante incastro a doppie porte

al N.º 12. si distribuiscono su tutta la Basseria  
 appositamente a tale irrigazione di sotto col mez-  
 zo dei cavi Subalterni S. S. 9. S. 10., venendo dappoi  
 le colature restituite all' Olonella al N.º 13. e per  
 un incastro sotto in freggio ad un altro scariatore  
 dell' Olona, e situato lungo il lato opposto della  
 Basseria.

Per lo che tutto l'Esponente Conte Angelo Durini, come  
 successo in tutte le ragioni ed azioni spettanti alla  
 Congregazione degli Oblati di S. Sepolcro di Milano,  
 ed al Collegio di Gode Minore, in virtù degli In-  
 strumenti A. e B., colla riserva d'ogni sua ragione  
 ed azione verso il suo Atalora Giuseppe Lamburini  
 Conchiude addimandando, che mediante processo scritto, in  
 concorso della Amministrazione del Conforgio del  
 Fiume Olona sua Concomita, sia dichiarato, e sen-  
 tenziato essere competente agli suoi Autori, ed in oggi  
 competere a lui Esponente il diritto, ed il godimento  
 di estrarre le acque della pioggia Olonella per un  
 giorno naturale in ciascuna settimana, protruggian-  
 do dalle ore venti di ciascun Mercoledì, sino alle  
 venti del successivo Giovedì, mediante posizione e ri-  
 tenzione di due gostoni di legno al luogo marca-  
 to N.º 11. nel Sito unito all' Supto S. ad uso



7

diconca sulla Saggia Olonella, e di quelli chiudere nell'indica-  
to giorno e nel detto orario, e fermare tutto il corso d'acqua  
della Saggia medesima per introdurlo superiormente al  
sottopino nel caso attraversando il suo grato Reperia, ed  
irrigarlo nella sua totalità di pert. 140. E 18. Durante  
il suddetto periodo obomodario, mediante le condotte subalter-  
ni nel med. Pajo marcati progressivamente ed interven-  
ti all'irrigazione della totalità del grato medesimo, e ciò  
oltre il diritto ed il rispetto di sparare le acque del fiu-  
me Olona col mezzo della bocca denominata del Collegio,  
mediante cavo tutto proprio, e con essa di adacquare la  
totalità del suddetto grato per un giorno naturale d'ogni  
settimana estiva, cioè dalle ore venti di ciascun Sabato,  
fino alle venti di ciascuna Domenica, non avute alcun  
riguardo alla insufficiente pretesa limitazione annuncia-  
ta dalla Amministrazione Sae Conv. colla sua lettera  
19. Giugno 1817. di missa G., condannata la Sae Co.  
in tutte le spese.

Ed all'effetto, che Giuseppe Lambertini Autoversindato  
dell'attore gossa, volendo prendere parte nel prefato  
giudizio, e perchi non associandosi in causa, o non af-  
sumendo in proprio la lite non gossa sottrarsi dal-  
la obbligazione a lui incumbente di mantenere i  
beni venduti all'Esponente colle rispettive loro



Regno D'Italia

Napoleone per la grazia di Dio e nei le Costituzioni Imperatore  
di Francia e Re D'Italia, a tutti i presenti e futuri, Salute

N. 824 Regno D'Italia

L'anno mille ottocento undici giorno di mercoledì trent'uno del mese di luglio = 1811 di luglio  
Regnando Napoleone I. Imperatore di Francia, e Re D'Italia

Dopo avere l'infraferitto S.<sup>to</sup> Giuseppe Lambertini fatto acquisto dalla Direzione Domeniale  
del Dipartimento D'Olona per la Cassa d'ammortizzazione presso il Monte Napoleone  
dalle infraferritte masserie situate nel territorio di Gorla Maggiore, e minore, ed altre  
Perz. 400. 1/2. in Gorla minore con altre porce di terra anche nei confinanti territori  
descritti nell'istrumento finale d'acquisto del giorno dodici = 22 = Giugno p.<sup>o</sup> re capitoli  
del Notaro in questa residenza S.<sup>to</sup> Gio: Datta. P.<sup>o</sup> tutte di provenienza di quel  
Soppresso Collegio degli Abati di Gorla minore, avendo desiderato l'infraferitto S.<sup>to</sup>  
Luigelo Durini di farne acquisto dei detti beni proprii al S.<sup>to</sup> Lambertini  
per cambio coi Beni di lui proprii denominati La Popolazione di S.<sup>to</sup> Donato  
ed altri presso Olona, con preferenza al caso detto Dado di Porta  
Agrate, la quale proposizione avendo stata accolta dal S.<sup>to</sup> Lambertini, e  
quindi essendo trattato, e concluso il Contratto mediante anche la liqui-  
dazione del prezzo di Coadequazione da farsi dal detto S.<sup>to</sup> Lambertini,  
per il maggior valore dei Beni Durini, onde non rimanendo che di passare  
alla stipulazione dell'istesso Instrumento. Quindi.

Avanti di noi pubblici Notari residenti in questa Città di Milano, Dottor  
Gio: Datta Giudice, e Dottor Luigi Fontani Della Croce, consapevoli delle Parti.  
Responsabilmente costituiti Luigi Luigelo Durini, figlio del S.<sup>to</sup> Conte Capitano Carlo